

ALLEGATO A

COMUNE DI BARI

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI**

APPROVATO CON DCC N. 2026/00054 DEL 22/07/2026

INDICE

- **PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IMU, TARI, ICP, TOSAP, TARI GIORNALIERA, CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE, RETTE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA, IL TRASPORTO SCOLASTICO E I NIDI D'INFANZIA, NONCHE' PER LE SOMME DOVUTE A TITOLO DI SPESE DI ESECUZIONE IN DANNO PER DEMOLIZIONE O INTERVENTI SU IMMOBILI ABUSIVI E/O PERICOLANTI.**
- Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....pg. 3
- Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata per le entrate tributarie.....pg. 3
- Articolo 3 - Oggetto della definizione agevolata per le entrate patrimoniali.....pg. 4
- Articolo 4 - Definizione agevolata degli importi oggetto di precedenti rateizzazioni.....pg. 4
- **PARTE II - DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI**
- Articolo 5 – Modalità e termini di adesione alla definizione agevolata.....pg. 5
- Articolo 6 – Modalità di versamento.....pg. 6
- Articolo 7 – Diniego della definizione agevolata.....pg. 6
- Articolo 8 – Effetti della definizione agevolata.....pg. 7
- Articolo 9 - Procedure cautelari ed esecutive in corso.....pg. 7
- **PARTE III - CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI TRIBUTARI**
- Articolo 10 – Ambito di applicazione.....pg. 7
- Articolo 11 – Conciliazione agevolata.....pg. 7
- **PARTE IV – NORME TRANSITORIE E FINALI**
- Articolo 12 – Entrata in vigore.....pg. 8
- Articolo 13 – Sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti di rateizzazione.....pg. 8

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IMU, TARI, ICP, TOSAP, TARI GIORNALIERA, CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE, RETTE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA, IL TRASPORTO SCOLASTICO E I NIDI D'INFANZIA, NONCHE' PER LE SOMME DOVUTE A TITOLO DI SPESE DI ESECUZIONE IN DANNO.

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non rimosse a seguito di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 anche se oggetto di successivi atti finalizzata alla riscossione coattiva, e di sentenze passate in giudicato.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata per le entrate tributarie

1. I debiti tributari relativi alla TARI, all'IMU, all'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP), alla Tassa sull'Occupazione di suolo pubblico, alla TARI giornaliera, alla TASI, all'ICI, alla TARSU, alla TARES, nonché i debiti relativi al Canone Unico Patrimoniale e al Canone Mercatale, risultanti da accertamenti esecutivi e da atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, che non siano stati oggetto di affidamento all'Agenzia delle Entrate Riscossione, emessi entro il 31 dicembre 2024, anche se oggetto di successivi atti finalizzata alla riscossione coattiva, ovvero oggetto di sentenze passate in giudicato alla data del 31 dicembre 2025, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale, quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti e un quinto di quelle maturate a titolo di sanzioni.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o più tra le seguenti fattispecie:

a) un accertamento emesso entro il 31 dicembre 2024, anche se oggetto di successivi atti finalizzati alla riscossione coattiva

b) una sentenza passata in giudicato alla data del 31 dicembre 2025.

3. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

4. E' possibile accedere alla definizione agevolata a decorrere dal 15 settembre 2026 entro non oltre il 30 novembre 2026, con le modalità di cui al successivo art. 5 comma 1.

5. Per le sentenze passate in giudicato al 31 dicembre 2025, restano dovute le eventuali spese derivanti da condanna.

6. E' possibile procedere alla presentazione delle dichiarazioni di iscrizione TARI in definizione agevolata a decorrere dal 15 settembre 2026 entro e non oltre il 30 novembre 2026, con le modalità di cui al successivo art. 5 comma 3; per le omesse o infedeli dichiarazioni TARI presentate entro il predetto arco temporale, l'Ufficio provvederà ad emettere avvisi di accertamento esecutivi per la sola quota parte d'imposta dovuta, al netto di sanzioni e interessi, i cui debiti potranno essere estinti seguendo le regole ordinarie come disciplinate dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie. In ogni caso i piani rateali non potranno superare la durata prevista nel successivo art. 6, comma 1 , lett b) e lett. c).

Il mancato pagamento in un'unica soluzione dell'accertamento emesso d'ufficio in definizione agevolata entro i termini per la proposizione del ricorso, ovvero il mancato pagamento della prima rata del piano di rateizzazione richiesto entro i medesimi termini di proposizione del ricorso, comporta gli effetti di cui successivo art. 8 , comma 2 , del presente Regolamento.

Articolo 3 – Oggetto della definizione agevolata per le entrate patrimoniali

1. Possono essere estinti, mediante adesione degli interessati alla definizione agevolata nei modi e termini disciplinati nel successivo art. 5 del presente Regolamento, i debiti relativi al mancato pagamento delle tariffe per la fruizione dei servizi della Ripartizione Politiche Educative e Giovanili (refezione scolastica, trasporto scolastico, nidi d'infanzia), nonché le somme dovute a titolo di spese di esecuzione in danno per la demolizione di immobili abusivi e/o pericolanti, laddove l'atto di avvio del procedimento di riscossione della morosità sia stato adottato entro il 30.06.2026.

2. La regolarizzazione di cui al comma precedenti si perfeziona mediante versamento:

- dell'intero ammontare della quota capitale spettante;
- del rimborso delle spese di notificazione degli atti.

Articolo 4 - Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente agli atti potenzialmente oggetto di definizione, come definiti dal medesimo art. 2 del presente Regolamento. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della richiesta di adesione di cui all'articolo 5, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni in corso, relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di acquisizione della richiesta di adesione.

PARTE II - DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Articolo 5 – Modalità e termini di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata, l'interessato manifesta la propria volontà di avvalersene nei modi di cui ai commi successivi, a decorrere dal 15 settembre 2026 ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2026. La manifestata volontà di avvalersi della definizione agevolata sospende, per i debiti oggetto di definizione, i termini di versamento derivanti da precedenti rateizzazioni e inibisce l'avvio di nuove procedure cautelari o esecutive.

2. Per i debiti relativi a IMU, TARI e Refezione Scolastica (Mensa), l'accesso alla definizione agevolata avviene esclusivamente in modalità telematica tramite apposito portale web istituzionale. Il contribuente, previo accesso con identità digitale (SPID o CIE), potrà:

- a) visualizzare analiticamente le proprie pendenze definibili;
- b) selezionare i debiti per i quali intende aderire alla definizione;
- c) scegliere in autonomia tra il pagamento in un'unica soluzione o la rateizzazione secondo i criteri stabiliti dall'Articolo 6, ottenendo il calcolo automatico dell'abbattimento di sanzioni e interessi.

Con l'accesso al portale web istituzionale ed a seguito dell'accettazione delle condizioni ivi indicate, l'interessato esprime la volontà di adesione di cui al comma 1.

3. Per le omesse o infedeli dichiarazioni TARI, di cui al comma 6 dell'art. 2 del presente Regolamento, l'accesso alla definizione agevolata avviene con la presentazione della denuncia su apposito modulo dedicato, acquisibile sul sito istituzionale del Comune di Bari, da presentare in una delle seguenti modalità:

- di persona presso gli sportelli della Ripartizione, siti in Corso Vittorio Emanuele II, n. 115, previo appuntamento;
- Per via telematica attraverso il portale egov.comune.bari.it, accedendo con le proprie credenziali SPID ai servizi TARI online - DENUNCE;
- Tramite PEC all'indirizzo tassarifiuti.comunebari@pec.rupar.puglia.it; si precisa che tale casella PEC risulta abilitata anche alla ricezione di mail ordinarie.

4. Per le entrate riconducibili ai tributi ICP, TOSAP, TARI giornaliera, al Canone Unico Patrimoniale (CUP) e al Canone Mercatale, la definizione agevolata è gestita tramite il portale messo a disposizione dal Concessionario dell'Ente. Il contribuente, previo accesso con identità digitale (SPID o CIE), potrà visualizzare analiticamente le proprie pendenze definibili e presentare una specifica istanza telematica che sarà oggetto di successiva istruttoria di back-office.

4 bis. Esclusivamente per le entrate riconducibili ai tributi soppressi TASI, ICI, TARSU e TARES, il contribuente potrà contattare direttamente gli uffici della Ripartizione Tributi per consultare la documentazione relativa alla propria posizione e depositare la dichiarazione di adesione.

5. Per i debiti a titolo di spese per esecuzione in danno di interventi e demolizioni di immobili abusivi e/o pericolanti, l'adesione va formalizzata mediante comunicazione a mezzo PEC inviata all'ufficio procedente o comunque acquista al protocollo dell'ente con data certa; l'ufficio procedente **entro il 15 settembre 2026 comunica** a tutti i debitori di cui all'art. 3 comma 1, secondo periodo, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione.

Articolo 6 – Modalità di versamento

1. Con riferimento ai debiti di cui all'art. 2 comma 1 nonché ai debiti di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento, è possibile procedere al versamento di quanto dovuto con le seguenti alternative modalità:

a) versamento unico: entro il 30 novembre 2026;

b) versamento nel numero massimo di ventiquattro rate, ciascuna con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal mese successivo alla manifestata volontà/presentazione dell'istanza. L'ammontare di ogni rata non può, in ogni caso, essere inferiore ad euro 100,00;

c) per importi superiori a 250.000,00 euro, versamento nel numero massimo di nn. 36 rate, ciascuna con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal mese successivo alla manifestata volontà/presentazione dell'istanza. L'ammontare di ogni rata non può, in ogni caso, essere inferiore ad euro 100,00”.

2. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi al tasso legale, con rinuncia alla maggiorazione del 2 per cento prevista dall'art. 17 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

Articolo 7 – Diniego della definizione agevolata

1. Nel caso difettino i presupposti per accedere alla definizione agevolata, il Comune ne dà comunicazione motivata al contribuente o utente, anche tramite apposita piattaforma, indicando le ragioni ostative all'accesso alla definizione agevolata. L'atto di diniego è atto autonomamente

impugnabile innanzi al Giudice tributario per le entrate tributarie ed innanzi al Giudice ordinario per le entrate di natura patrimoniale.

Articolo 8 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero della prima di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione cessa di produrre effetti ex tunc. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate diverse dalla prima, ove non sanato entro la scadenza della rata successiva, la definizione cessa di produrre effetti ex tunc. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

3. L'adesione alla definizione agevolata equivale a prestare acquiescenza all'atto, con conseguente riconoscimento del debito così come quantificato dall'Ufficio.

Articolo 9 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Ferma restando la facoltà di notificare atti interruttivi della prescrizione, il Comune (o il concessionario) relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

PARTE III - CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI TRIBUTARI

Articolo 10 – Ambito di applicazione

1. Oggetto della conciliazione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 30 giugno 2026.

Articolo 11 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 30 giugno 2026 aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte il Comune impositore possono essere definite, dal 15 settembre 2026 ed entro il 30

novembre 2026, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un decimo di quelle previste dall'articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

PARTE IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Articolo 13 – Sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti di rateizzazione.

1. Per il periodo che decorre dalla data di approvazione del presente Regolamento fino al 30 novembre 2026, sono sospesi i termini di conclusione del procedimento di rateizzazione per le istanze di rateizzazione che abbiano ad oggetto debiti potenzialmente oggetto di definizione agevolata.